



COMUNE DI SILIQUA
Settore amministrativo e servizi alla persona

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (CONTRIBUTI PER GLI AFFITTI) DI CUI ALLA L. 431/1998, ART. 11 (DEL. G.R. 20/1 DEL 17.4.2020)

ANNUALITÀ 2020 – MENSILITÀ GENNAIO – APRILE

Il responsabile del settore

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20/1 del 17.4.2020, con la quale sono state emanate le direttive per l'acquisizione dei dati relativi ai beneficiari ammessi al contributo per il sostegno alla locazione, al fine di determinare il fabbisogno dei Comuni per i mesi da gennaio ad aprile 2020;

vista la determinazione n. 593 prot. n. 11278 del 21/04/2020, con la quale il Direttore del Servizio Edilizia Residenziale dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici ha approvato il bando relativo all'attribuzione dei suddetti contributi per i mesi da gennaio ad aprile del 2020;

vista la propria determinazione n. 198/272 del 29.4.2020, con la quale è stato approvato il presente bando;

RENDE NOTO

CHE A PARTIRE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO, LE PERSONE CHE HANNO I REQUISITI POSSONO PRESENTARE DOMANDA PER OTTENERE L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PER IL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2020.

Art. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE.

I destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Siliqua e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari:

- nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene.

- che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando o alla data della domanda se successiva al bando, nonché al momento dell'erogazione del contributo.

La domanda può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da altro componente il suo nucleo familiare.

Art. 2 - REQUISITI DI REDDITO

I richiedenti devono rispettare i seguenti requisiti di reddito:

- Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, che è pari a € 13.392, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

- Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Art.3 – NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 30.05.1989, n. 223;

Agli effetti anagrafici per la famiglia s'intende un insieme di persone legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ad aventi dimora abituale nello stesso Comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Fanno parte altresì del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 4 – ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

Il contributo per i mesi da gennaio ad aprile sarà determinato sulla base della spesa complessiva per il contratto di locazione per l'anno 2020 e sarà calcolato secondo le seguenti fasce:

- Fascia A: l'ammontare di del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74 (esempio di calcolo del contributo annuo: ISEE = € 10.000, canone annuo = € 3.600, canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400, ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 < € 3.098,74);

- Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00. (esempio di calcolo del contributo annuo: ISEE = € 14.000; canone annuo = € 5.880; canone sopportabile = 14.000 x 24% = 3.360; ammontare del contributo = 5.880 - 3.360 = € 2.520 > € 2.320, contributo concedibile= € 2.320).

Il contributo mensile sarà calcolato dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell'anno 2020.

Il contributo concedibile è dato dal contributo mensile per il numero di mesi da gennaio ad aprile per i quali sia riscontrabile la vigenza del contratto.

Nel caso in cui l'importo trasferito dalla Regione sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, verrà operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti gli aventi diritto.

Il contributo di cui alla L 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il "Reddito di cittadinanza") nel limite dell'importo del canone sostenuto, secondo le direttive emanate dalla Regione Sardegna.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario, proporzionato ai mesi di gennaio-aprile.

Art. 5 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio, ad eccezione di quelli previsti all'art. 49 del citato D.P.R. 445/2000.

Art. 6 - ISTRUTTORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità e all'adozione della graduatoria generale.

La graduatoria generale sarà approvata con determinazione del responsabile del settore competente, pubblicata all'albo pretorio del Comune per dieci giorni e successivamente inviata alla Regione per l'adozione dei provvedimenti di finanziamento della spesa.

I ricorsi o eventuale integrazione documentale potranno essere presentati entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Si precisa che la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, considerato il previsto numero elevato di destinatari, si intenderà assolta con le modalità di cui all'art. 8 comma 3 della legge medesima, con la pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio del Comune e sul sito web istituzionale www.comune.siliqua.ca.it

Art.7 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FONDO

I contributi saranno erogati nei limiti delle dotazioni assegnate. Il Comune provvederà al pagamento del contributo a seguito dell'acquisizione del finanziamento regionale. I beneficiari del contributo a integrazione del canone di affitto, sono tenuti a presentare al competente ufficio del Comune, nei termini stabiliti, le ricevute originali dei pagamenti effettuati, in regola con le norme sul bollo. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento, fatte salve situazioni particolari, il Comune darà corso alla revoca dei benefici concessi. Nel caso in cui le ricevute siano parziali, l'importo del contributo sarà diminuito proporzionalmente.

Art. 8 – DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione del presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, scaricabili dal sito www.comune.siliqua.ca.it. Esse dovranno pervenire **entro il termine perentorio del giorno 29 maggio 2020, pena il non accoglimento della domanda, con una delle seguenti modalità:**

- tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.siliqua.ca.it;
- tramite email all'indirizzo: socioculturale@comune.siliqua.ca.it;
- a mano previo appuntamento da concordare chiamando il n. tel. 07817801214.

Le istanze, debitamente sottoscritte e corredate del documento di identità del richiedente e di tutta la necessaria ed idonea documentazione, dovranno recare un indirizzo email e un numero telefonico per le comunicazioni relative al bando ed essere.

Art.9 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art.11 del DPR 403/98 e dell'art. 6, comma 3 del DPCM n°221/99, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. L'amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. L'amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art.4 comma 7 D. Lgs 109/98).

Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il responsabile del procedimento é: Duilio Zanda - responsabile del settore amministrativo e servizi alla persona - Via Mannu, 32 – 09010 Siliqua (CA)- Tel. 07817801214 e-mail: socioculturale@comune.siliqua.ca.it.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI.

La partecipazione al concorso implica il consenso al trattamento dei dati personali; tali dati personali contenuti nelle domande, ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, saranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, esclusivamente per le finalità del procedimento a cui si riferiscono, come specificato nell'informativa allegata.

Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

Siliqua, 29.4.2020

Il responsabile del settore
Duilio Zanda